



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2012/C 8/02 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02);

VISTA la Decisione della Commissione europea 2012/21/UE riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 "Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio – Oneri di servizio pubblico (OSP)" (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

VISTO l'articolo 1, commi 837 e 840 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, che prevede il passaggio alla Regione Autonoma della Sardegna (di seguito anche "RAS") delle funzioni relative alla continuità territoriale sarda;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2025, n.213, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025, con il quale sono stati imposti, a far data dal 29 marzo 2026, oneri di servizio pubblico, tra gli altri, sul servizio di trasporto aereo operato sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa;

VISTA la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C/2025/5285 del 26 settembre 2025 con cui si è data informativa dell'imposizione;

VISTO il bando di gara per l'esercizio del servizio aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, in conformità degli oneri di servizio pubblico, reso noto con informativa pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* serie C/2025/5283 del 26 settembre 2025;

CONSIDERATO che la gara si è svolta secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008;

VISTA la determinazione del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale della RAS n. 117 prot. 7829 del 17 marzo 2026, con cui è stato aggiudicato alla società di navigazione aerea Aeroitalia S.p.A. l'affidamento della gestione, in esclusiva e con compensazione, del servizio aereo di linea onerato sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa;

ATTESO che l'onere finanziario della gara in parola trova integrale copertura nel bilancio della RAS 2026/2028 e nei successivi bilanci;

ATTESO che, con Ordine di servizio prot. n. 8600 del 27 marzo 2026, il Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale della RAS ha disposto, per i motivi ivi indicati, l'esecuzione anticipata del servizio aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa per il periodo dal 29 marzo 2026 al 24 marzo 2029, a decorrere dal 29 marzo 2026;

VISTA la Convenzione Rep. n.4, prot. n. 9325 dell'8 aprile 2026 sottoscritta dalla RAS e dalla suindicata Società di Navigazione aerea Aeroitalia S.p.A. con la quale è stato regolato l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, a decorrere dal 29 marzo 2026 e fino al 24 marzo 2029, in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2025, n. 213 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7 del già menzionato DM 213/2025, occorre procedere ad approvare l'esito della gara e la già menzionata Convenzione;

DECRETA

ART. 1

È reso esecutivo l'esito della procedura di gara indetta dalla Regione Autonoma Sardegna e dalla stessa aggiudicata alla Società di Navigazione aerea Aeroitalia S.p.A. con la determinazione n. 117/7829 del 17 marzo 2026.

ART. 2

È concesso il diritto di esercitare in esclusiva, in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2025, n.213, il servizio aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, dal 29 marzo 2026 e fino al 24 marzo 2029, alla Società di Navigazione aerea Aeroitalia S.p.A., aggiudicataria della procedura di gara di cui all'articolo 1, a fronte di una compensazione finanziaria massima per il periodo 29 marzo 2026 - 24 marzo 2029 pari a € 37.382.739,53 al netto dell'IVA di legge.

ART.3

È approvata l'allegata Convenzione Rep. n. 4, prot. n. 9325 dell'8 aprile 2026 sottoscritta dalla RAS e dalla Società di Navigazione aerea Aeroitalia S.p.A. con la quale viene regolamentato l'esercizio del servizio aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa con decorrenza dal 29 marzo 2026 e scadenza il 24 marzo 2029.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dott. Costantino FIORILLO